COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 13.01.1998
COM(97) 741 def.

98/0007 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo europeo con l'Estonia è stato firmato il 12 giugno 1995. Le procedure di ratifica da parte degli Stati membri sono praticamente concluse.

Le modalità di applicazione delle disposizioni dell'accordo europeo in materia di gestione dei contingenti, di dazi tariffari e di alcune misure di salvaguardia e di protezione commerciale devono essere stabilite mediante regolamento. Questo è lo scopo della proposta allegata, che viene presentata al Consiglio.

Sono già stati adottati regolamenti analoghi del Consiglio per l'applicazione di questo tipo di misure al momento dell'entrata in vigore degli accordi europei con altri paesi associati dell'Europa centrale (Polonia, Ungheria, Bulgaria, Romania, ecc.).

La Commissione chiede al Consiglio di adottare il regolamento proposto.

REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 12 giugno 1995 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, in appresso denominato "accordo", le sue disposizioni relative al commercio e alle questioni connesse sono entrate in vigore il 1° gennaio 1995 mediante un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1994[1];

considerando che occorre pertanto stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'accordo;

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre stabilire, quando le disposizioni dell'accordo lo richiedano, disposizioni specifiche in merito alle norme generali contemplate, in particolare, dal regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni[2] e dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[3];

considerando che per decidere se sia opportuno introdurre una misura di salvaguardia si deve tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

considerando che si applicano altresì le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che sono state adottate disposizioni specifiche in merito alle misure di salvaguardia per i prodotti tessili di cui al protocollo n. 1 dell'accordo;

[1] GU L 373 del 31.12.1994, pag. 1.

[2] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

[3] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

considerando che occorre introdurre determinate disposizioni per l'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Contingenti e massimali tariffari

Articolo 1

Le modalità di applicazione degli articoli 18 e 19 dell'accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92[4] oppure, a seconda dei casi, dalle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati o dal regolamento (CE) n. 3448/93, oppure dalla Commissione, assistita dal comitato del codice doganale, secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le disposizioni riguardanti l'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari fissati nell'allegato V, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e della Taric o dalla conclusione, da parte del Consiglio, di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e l'Estonia vengono adottati dalla Commissione, assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio[5], conformemente alla procedura descritta al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere su tale progetto entro un termine fissato dal presidente in funzione dell'urgenza della questione. Il parere viene formulato alla maggioranza definita all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per quanto riguarda le decisioni che il Consiglio è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato è attribuita la ponderazione indicata in detto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

 La Commissione adotta le misure considerate, che sono direttamente applicabili. Qualora, tuttavia, tali misure non siano conformi al parere del comitato, vengono comunicate senza indugio dalla Commissione al Consiglio. In tal caso:

 - la Commissione può rimandare l'applicazione delle misure decise di un periodo non superiore a tre mesi dalla data della comunicazione;

 - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

[4] GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

[5] GU L 302 del 19.10.1992, pag.1.

3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente all'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta di uno Stato membro.

4. Non appena i massimali tariffari vengono raggiunti, la Commissione può adottare un regolamento che ripristina, fino al termine dell'anno di calendario, i dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

TITOLO II

Misure di protezione

Articolo 3

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 27 e 122, paragrafo 2, dell'accordo. Se necessario, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 4

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 63 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 3284/94[6] quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 6 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dall'Estonia conformemente all'articolo 63 dell'accordo, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato.

Articolo 5

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 28 dell'accordo, l'istituzione di misure antidumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 384/96 e secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Articolo 6

6 GU L 349 del 31.12.1994, pag.22.

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 29 o 30 dell'accordo, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta. Se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

 Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

 Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente l'Estonia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione conformemente all'articolo 32, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con l'Estonia nell'ambito di detto consiglio di associazione.

2. La Commissione è assistita dal comitato stabilito dal regolamento (CE) n. 3491/93[7] (in appresso denominato "il comitato") composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

 Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.

3. Quando la Commissione decide, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che devono essere applicate le misure di salvaguardia previste agli articoli 29 e 30 dell'accordo:

 - essa ne informa immediatamente gli Stati membri se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;
 - consulta il comitato;
 - informa simultaneamente l'Estonia e notifica al consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 32, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;
 - comunica simultaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

4. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui ai paragrafi 1 e 3.

 Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 29 e 30 dell'accordo.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e all'Estonia; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

[7] GU L 319 del 21.12.1993, pag.1.

La decisione è immediatamente applicabile.

6. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

7. Se la Commissione non prende una decisione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 3 può adire il Consiglio.

8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di due mesi.

Articolo 7

1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 29 e 30 dell'accordo.

 Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

2. La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

 Si applica la procedura prevista all'articolo 6, paragrafi 7 e 8.

 Se la Commissione non prende una decisione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura prevista al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 8

Le procedure previste agli articoli 6 e 7 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 9

In deroga agli articoli 6 e 7, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 21 e 30 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste nei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché degli specifici regolamenti approvati a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 20 o all'articolo 32, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Articolo 10

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al consiglio di associazione previste dall'accordo.

Articolo 11

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 109 H e 109 I, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(97) 741 def.

DOCUMENTI

IT **11 01 06 02**

N. di catalogo : CB-CO-97-759-IT-C

ISBN 92-78-29989-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo